



Bruxelles, 27 novembre 2019
(OR. en)

14587/19
ADD 1

COMPET 772
ENV 959
CHIMIE 140
MI 818
SAN 492
CONSOM 324
ENT 263

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	[...](2019) XXX draft, ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento [...](2019) XXX draft, ANNEX.

All.: [...](2019) XXX draft, ANNEX



Bruxelles, **XXX**
D063675/03
[...](2019) **XXX** draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del **XXX**

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti

ALLEGATO

Nell'allegato XVII, voce 63, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

	<p>"11. Da non utilizzare negli articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC).</p> <p>12. Da non immettere sul mercato in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di PVC se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC.</p> <p>13. I paragrafi 11 e 12 si applicano con effetto dal [<i>OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento</i>].</p> <p>14. A titolo di deroga, i paragrafi 11 e 12 non si applicano:</p> <p>a) ai seguenti articoli rigidi contenenti PVC rigido recuperato fino al [<i>OP: inserire la data corrispondente a 15 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento</i>], purché la concentrazione di piombo (espressa in metallo) non superi il 2 % in peso del materiale in PVC recuperato:</p> <ul style="list-style-type: none">- profili e fogli per applicazioni esterne nell'edilizia e nelle opere di ingegneria civile, esclusi pavimenti e terrazze,- pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato nello strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione o di altro materiale destinato a impedire la lisciviazione e la formazione di polveri contenenti piombo durante la vita utile degli articoli,- profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti nell'edilizia e nelle opere di ingegneria civile (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione, ad esempio, dei condotti per cavi),- profili e fogli per applicazioni interne nell'edilizia, purché l'intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l'installazione sia prodotta con PVC di nuova produzione o altro materiale destinato a impedire la lisciviazione e la formazione di polveri contenenti piombo durante la vita utile degli articoli,- tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato nello strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione,- raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili. <p>La concentrazione di piombo, espressa in metallo, nello strato di rivestimento del PVC recuperato nelle suddette applicazioni, destinato a impedire la lisciviazione e la formazione di polveri contenenti piombo durante la vita utile degli articoli, deve essere inferiore allo</p>
--	---

0,1 % in peso del materiale utilizzato in tale strato;

b) ai seguenti articoli flessibili contenenti PVC flessibile (morbido) recuperato fino al [OP: *inserire la data corrispondente a 15 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], purché la concentrazione di piombo (espressa in metallo) non superi l'1 % in peso del materiale in PVC recuperato:

- stuoie per stalle e serre,
- fogli per isolamento acustico,
- tubi multistrato, articoli per tetti e per l'impermeabilizzazione, per l'arredo stradale e la gestione del traffico nonché calzature professionali. Tale deroga, che ha effetto dal [OP: *inserire la data corrispondente a (cinque) anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], si applica solo a condizione che il PVC recuperato utilizzato in tali articoli sia interamente racchiuso in uno strato di PVC di nuova produzione o di altro materiale destinato a impedire la lisciviazione o la formazione di polveri contenenti piombo durante la vita utile degli articoli.

La concentrazione di piombo, espressa in metallo, nello strato destinato a impedire la lisciviazione e la formazione di polveri contenenti piombo durante la vita utile degli articoli, utilizzato in combinazione con il PVC recuperato nelle suddette applicazioni, deve essere inferiore allo 0,1 % in peso del materiale utilizzato in tale strato;

c) ai separatori in PVC-SiO₂ nelle batterie piombo-acido, fino al [OP: *inserire la data corrispondente a 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*];

d) agli articoli di cui al paragrafo 1, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, e al paragrafo 7, conformemente ai paragrafi 8 e 10;

e) agli articoli rientranti nell'ambito di applicazione:

- del regolamento (CE) n. 1935/2004,
- della direttiva 2011/65/UE,
- della direttiva 94/62/CE,
- della direttiva 2009/48/CE.

15. I fornitori degli articoli in PVC rigido e flessibile elencati al paragrafo 14, lettere a) e b), prima di immettere tali articoli sul mercato, provvedono affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: "Contiene PVC recuperato". La stessa dicitura è apposta, prima dell'immissione sul mercato, sugli imballaggi contenenti PVC recuperato.

16. I fornitori degli articoli in PVC rigido e flessibile di cui al paragrafo 14, lettere a) e b), presentano alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a suffragio delle dichiarazioni secondo le quali il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A suffragio di tali dichiarazioni per gli articoli fabbricati nell'Unione possono essere utilizzati certificati

rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di prodotti riciclati, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente attestante la tracciabilità il contenuto di prodotti riciclati.

17. La Commissione riesamina la deroga di cui al paragrafo 14, lettere a) e b), conformemente all'articolo 69 entro il [*OP: inserire la data corrispondente a sette anni e mezzo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

18. Il paragrafo 12 non si applica agli articoli per i quali può essere dimostrato che erano già stati immessi sul mercato anteriormente al [*OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

19. I paragrafi 11 e 12 non si applicano ai seguenti pigmenti:

- giallo di piombo solfocromato (N. CE: 215-693-7);
- piombo cromato molibdato solfato rosso (N. CE: 235-759-9)."